

NOTE E COMMENTI

LA RIABILITAZIONE EXTRAMURARIA
E IL DONUM/MUNUS DEL TEMPO RESTITUITO

I - LA RESTITUZIONE DEL TEMPO IN UNA LOGICA DONATIVA

Il tempo nella bicipite articolazione fra scienze filosofiche – tempo dell'essere – e umane – tempo della vita sociale – rimanda alle suggestioni del destino e del caso, della morte e della nascita. Nel suo tratto connotante, il tempo è gratuità pura, poiché ogni giorno di vita non è dato in base al merito o allo status ma è, appunto, donato ad ogni uomo. Nella sua declinazione sociologica, il tempo è insieme *donum* e *munus*. È il dono della vita, che si dipana nel tempo, nella sua dimensione ontologica e destinale, a prescindere da ciò che si è o non si è fatto o che si farà o non si farà; ma è anche il pegno, in quella politico-morale, che ciascuno è chiamato a restituire alla società attraverso l'agire – nel suo aspetto creazionistico (prole), produttivo (manufatti e prodotti intellettuali) e realizzativo (apporti personali di carattere morale o politico) – nella sua particolare condizione umana che è quotidiana e collettiva.

Il dono del tempo ci obbliga ad essere disponibili al legame sociale che si annoda e, quando reciso, si riannoda al tempo condiviso. Se, infatti, il tempo fosse un dono puro, esso trascenderebbe il legame sociale per «disumanizzarsi» oppure sciogliersi in una dimensione divina nella prospettiva di P. Donati¹; o ancora, in quanto «dono puro» sarebbe, come scrive J. Baudrillard, «un dono univoco», espressione di una crisi dei legami sociali². Se il tempo nella sua condizione intrinseca è gratuità pura, nel suo estrinsecarsi nella vita sociale dà luogo agli atti di reciprocità con cui «avere del tempo» prevede di «impegnare il tempo» nella reciprocità sottesa alla vita collettiva e in una circolarità aperta fra gli attori sociali.

Il «tempo sottratto» rappresenta perciò l'invenzione punitiva che dalla modernità arriva ai giorni nostri e si fonda su una «cultura temporale» che associa la libertà all'autogestione del tempo³. Il potere di sottrarre il tempo o di vincolarlo a determinate

¹ Cfr. P.P. Donati, *Il dono in famiglia e nelle altre sfere sociali*, in E. Scabini - G. Rossi (a cura di), *Dono e perdono nelle relazioni familiari e sociali*, Vita e Pensiero, Milano 2000.

² Cfr. J. Baudrillard, *Lo scambio simbolico e la morte*, Feltrinelli, Milano 1984(1976).

³ Cfr. G. Gasparini, *Tempi e ritmi nella società del duemila*, Franco Angeli, Milano 2009.

condizioni che limitano l'autonomia del soggetto implica non solo l'eteroreferenzialità del presente vissuto da chi è in carcere ma anche il depauperamento del progetto identitario di chi subisce da parte delle Istituzioni la «messa tra parentesi» di una parte del futuro nel quadro della punizione da espiare. Il tempo sottratto all'individuo, attraverso la carcerazione che determina l'impossibilità autonoma di creare, produrre e realizzare, blandisce la morte stessa sottraendo al detenuto la possibilità di esserci, qui ed ora, nel libero atto volitivo che lo identifica e lo rende riconoscibile nelle relazioni.

In questa prospettiva, evidenziare i limiti educativi e riabilitativi del sistema carcerario, basato sul sistema della pena detentiva, che ha il suo cardine nella sottrazione del tempo, costituisce la condizione per avvalorare i processi che si basano sulla restituzione del tempo e il lavoro extramurario. Questi ultimi costituiscono il dono che la società fa al detenuto e, al contempo, il pegno che si contrae nella relazione condivisa tra l'Istituzione e il detenuto, lo Stato e tutti i suoi cittadini, quelli dentro e quelli fuori «le mura».

II - IL SISTEMA CARCERARIO FRA COMPRESSIONE DELLO SPAZIO E SOTTRAZIONE DEL TEMPO

Nel sistema carcerario occidentale, molte delle sue strutture sono divenute oggi delle vere e proprie *warehouses*, discariche collettive in cui relegare non solo coloro che hanno commesso un reato, ma anche tutti coloro che presentano tratti diversi di problematicità sociale. Se negli anni Settanta si era manifestata una diffusa contestazione delle istituzioni repressive⁴, gli anni successivi hanno visto le carceri divenire da meri istituti di pena vere e proprie aree di dismissione di soggetti che, con differenti gradi di pericolosità, costituivano una minaccia al «quieto vivere» delle maggioranze. Ciò a causa anche – e soprattutto – del rinvigorito diffondersi delle correnti del pensiero liberale contemporaneo⁵, che hanno rimappato gli assetti di convivenza fra gli inclusi e gli esclusi, affermando il principio basilare, sul piano morale e giuridico, che per la crescita e lo sviluppo degli Stati facenti parte a «buon diritto» del sistema globale fosse necessario tutelare i diritti – *entitlements* nell'accezione di «diritti di accesso» – degli inclusi, beneficiari del donum/munus della cittadinanza e provvisti di quel capitale sociale determinato dalle «connessioni» con gli altri attori sociali⁶.

Da qui il rifiuto di molti dei governi dell'Occidente avanzato di concedere quegli stessi diritti a coloro i quali, a vario titolo, erano e sono (o si rendono) «non meritevoli»

⁴ Si rimanda, fra gli altri, a H.S. Becker, *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Gruppo Abele, Torino, 1987(1963); D. Chapman, *Lo stereotipo del criminale*, Einaudi, Torino 1971(1968); H. Garfinkel, *Studi di Etnometodologia*, il Mulino, Bologna 1980(1967); E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Comunità, Milano 2001(1961).

⁵ Cfr., fra gli altri, L.A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, Feltrinelli, Milano 1967(1956); R. Dahrendorf, *Classi e conflitto di classe nella società industriale*, Laterza, Roma-Bari 1977(1957) e *Il conflitto sociale nella modernità*, Laterza, Roma-Bari 1989(1988); J. Ferrell, *Crimes of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality*, Garland, New York 1993.

⁶ La formulazione di «capitale sociale» è stata declinata nell'accezione microsociologica e individualistica di Bourdieu (cfr. P. Bourdieu, *Le capital social. Notes provisoires*, «Actes de la Recherche en Sciences Sociales», XXXI, 1980, 3: 2-3).

di ottenere le medesime garanzie di cui gli inclusi si avvantaggiano. E sono oggi più che in passato «non meritevoli» tutti «gli esclusi dal banchetto del consumismo», resi tali «attraverso un processo surrettizio di «degradazione» del bisogno e la conseguente ««criminalizzazione» e «medicalizzazione» della povertà»⁷. Sono non meritevoli i «prodotti di scarto» della globalizzazione, cioè coloro nei confronti dei quali lo Stato usa violenza imponendo le sue regole e pretendendo l'accettazione compassata di chi si sente espropriato del proprio lavoro⁸ o della propria terra, le «non persone», ovvero gli immigrati, i rifugiati, i richiedenti asilo che gli «inclusi escludono»⁹.

Da qui «la disperazione profonda degli esclusi»¹⁰, soprattutto quando l'impossibilità di usufruire di *entitlements* conferma l'inattuabilità di un progetto di emancipazione della propria persona e, prospetticamente, di riscatto identitario: indigenti, disoccupati e stranieri, insieme a devianti e criminali sono, nella società attuale, considerati «esistenze residuali»; «vite di scarto», relegati, in quanto inservibili, nell'area di dismissione dell'umano.

Nel nostro Sistema-Mondo sembra pertanto facilmente individuabile un modello generalmente teso a impedire che le minoranze, più deboli sul piano della capacità di esercitare i propri diritti di cittadinanza, manifestino il proprio disagio, invece che a supportare quelle stesse minoranze nell'emendare il disagio con gli adeguati sostegni welfaristici¹¹. E giacché «le spese per il *welfare* e i sussidi sociali vengono tagliati, il costo della polizia, delle prigioni, dei servizi di sicurezza, delle guardie armate e dei sistemi di allarme per case, uffici e automobili cresce a dismisura»¹², nel tentativo programmato di dismissione progressiva degli inservibili.

In questa prospettiva, appare evidente una sostanziale erosione del welfare istituzionale nel redistribuire i diritti di accesso, o nell'impossibilità di svolgere la propria funzione suppletiva/donativa, ristabilendo un margine di equilibrio fra inclusi, detenitori di *provisions* ed *entitlements*, e gli esclusi, sprovvisti delle risorse del primo e del secondo tipo.

Le carceri divengono quindi sempre più delle vere e proprie discariche umane degli inservibili, al pari delle sale d'aspetto e dei vagoni in disuso delle stazioni, o delle aree in cui le auto si trasformano ogni notte in giacigli posticci e di tutti gli altri non-luoghi in cui gravitano i senza-fissa-dimora, i poveri e gli sragionanti; degli ospedali e delle case di cura ove trovano ricovero *pro tempore* anziani e malati; delle comunità protette e nelle case-famiglia, che ospitano tossicodipendenti, alcolisti e

⁷ Z. Bauman, *La società dell'incertezza*, il Mulino, Bologna 1999: 18.

⁸ Pensiamo a quante proteste di senza lavoro o indigenti, a quanti drammi della disperazione sfociati in rissa, offesa a pubblico ufficiale o a reati contro il patrimonio, sono stati sedati attraverso la messa in atto di procedure punitive e repressive.

⁹ Facciamo riferimento al reato di «immigrazione clandestina», introdotto in Italia nel luglio del 2009 e che recentemente la Corte Costituzionale ha censurato in mancanza di un giustificato motivo che non può essere addebitato all'estrema indigenza.

¹⁰ Cfr. Z. Bauman, *La società dell'incertezza*, il Mulino, Bologna 1999.

¹¹ C. Nils, *Una modica quantità di crimine: società mono-istituzionale e cultura della pena*, Colibrì ed., 2012(2004).

¹² *Ibidem*.

disabili. Contemporaneamente le carceri divengono lo strumento istituzionale attraverso cui ghetizzare pro tempore quegli inservibili su cui ogni progetto di protezione sociale non ha mai trovato attuazione. In esse si trovano detenuti di ogni tipo: dal tossicodipendente allo spacciatore, dallo straniero in attesa di processo per furto allo sfruttatore della prostituzione, dal border line su cui pende una pena di lieve entità all'uxoricida. Gli istituti di pena sono ancora oggi, come nell'utopia di G. Bentham, le strutture funzionali «al trasferimento di tutti i reietti in un ambiente predisposto [...], non solo i delinquenti ma anche tutti quei soggetti, inattivi e marginali, da considerarsi economicamente, e quindi socialmente, improduttivi: i mendicanti, gli orfani, gli anziani e i malati di mente»¹³.

Nell'ultimo cinquantennio, si è quindi realizzato di fatto «il passaggio da un modello di comunità inclusiva, ispirato allo «Stato sociale», a uno Stato esclusivo, ispirato alla «giustizia penale» o al «controllo della criminalità»»¹⁴, rinunciando a predisporre strategie alternative per contrastare il disagio individuale e, a monte, tutti quei fenomeni produttori di disordine e insicurezza sociale.

Gli istituti penitenziari si sovrappollano progressivamente, in Europa¹⁵ come in America¹⁶. Attualmente, i 206 istituti penitenziari presenti sul territorio italiano possono raggiungere una capienza regolamentare massima di 44.612 unità, mentre i detenuti in essa presenti sono 68.527, e si registra un numero in costante crescita presenze in ingresso, pari complessivamente a circa 800 unità al mese¹⁷. Nel dicembre del 2001, infatti, secondo la rilevazione fatta dall'Associazione Antigone, il numero complessivo di detenuti era di 55.000 unità a fronte di una capienza regolamentare di circa 43.000 posti¹⁸. Il 31 dicembre del 2008, secondo i dati raccolti dal Centro Studi «Ristretti Orizzonti»¹⁹, i detenuti presenti erano ben 58.127. Tre anni dopo il loro numero è aumentato di quasi 10 mila unità (67.634), ben oltre la capienza regolamentare che si attesta a tutt'oggi a 45.165 unità²⁰.

Le strategie volte al reinserimento dei detenuti, in Italia, sono invece del tutto residuali. E ciò è facilmente rilevabile dalla comparazione fra le risorse impegnate in

¹³ I. Bartholini, *Dall'uomo atavico al senza permesso di soggiorno. Percorsi della diversità e della devianza*, Franco Angeli, Milano 2007: 32.

¹⁴ Z. Bauman, *Vite di scarto*, Laterza, Roma-Bari 2005(2004): 85.

¹⁵ I tassi di detenzione europei si assestano intorno al valore di 100 detenuti ogni 100.000 abitanti. Pur essendo inferiori a quelli statunitensi, il sovraffollamento carcerario e il deficit di servizi destinati ai detenuti sono allarmanti.

¹⁶ Negli Stati Uniti, in particolare, la crescita della popolazione reclusa è stata impressionante, tanto che la letteratura sociologica non ha esitato a parlare di «boom penitenziario». Dal 1995 al 2004 la popolazione penitenziaria complessiva è aumentata a un ritmo vorticoso in media del 3,5% per cento l'anno. Il tasso di detenzione degli Stati Uniti è il più alto del mondo, con 743 cittadini incarcerati ogni 100.000 abitanti.

¹⁷ Cfr. Associazione Antigone (a cura di), *VII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione. «Da Stefano Cucchi a tutti gli altri»*, «Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario», V, 1, Harmattan, Torino 2010.

¹⁸ Cfr. S. Anastasia - P. Gonella, *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci, Roma 2002.

¹⁹ Dati, consultati on line, all'indirizzo http://www.ristretti.it/areestudio/statistiche/ricerca_statistica/index.htm, il 6/9/12.

²⁰ Cfr. A. Barina, *Le nostre carceri scoppiano e l'Europa ci accusa di tortura*, «La Repubblica» del 23/4/2011.

queste attività e quelle investite nella funzione custodiale del carcere. Basta in tal senso comparare il numero degli agenti di Polizia penitenziaria a quello degli educatori²¹.

Le carceri sono ancora troppo largamente legate al criterio della giustizia retributiva, mentre i programmi di rieducazione, che prevedono di impiegare il tempo trascorso in carcere con attività che possano modificare i comportamenti devianti dei detenuti, spesso rimangono tentativi non pienamente realizzati. E dal paradigma della rieducazione che derivavano già nell'Ottocento i corollari dell'individualizzazione del trattamento e della specializzazione delle carceri; questo è il senso anche della pena rieducativa definita nell'art. 27, comma 3 della Costituzione Italiana²².

La concreta restrizione dell'esistenza nel suo ritmo quotidiano, la sospensione fattuale delle relazioni sociali precedenti alla detenzione e, il più delle volte, la percezione d'impotenza dinanzi alla realizzazione un qualunque progetto autonomo – seppur borderline, deviante o criminale – da parte del detenuto, si associa all'attesa – spasmodica quanto infruttuosa – che il tempo passi, che la pena – come tempo della vita sottratto alla vita – raggiunga il termine previsto dalla Legge. La «vita fuori» è la vita, la «vita dentro» una punizione percepita come uno scacco del destino o una vera e propria ingiustizia da parte di chi la subisce.

Il rapporto fra la «vita prima» e la «vita durante» la carcerazione si situa pertanto all'interno di una logica economica di risarcimento – attraverso il tempo sottratto all'individuo – del danno arrecato alla società che il carcerato non condivide, non comprende e non accetta. Il debito nei confronti della società infatti non sempre è riconosciuto dal carcerato o spesso è minimizzato proprio in risposta alla pena carceraria che il detenuto deve estinguere. E ciò appare ancor più chiaramente quando il reato da estinguere è, ad esempio, un reato contro il patrimonio; in questi casi la logica del danno causato non si proporziona a quella della vita sottratta. La pena diviene quindi sproporzionata quando non ingiusta.

La logica dello scambio punitivo, del *do ut des*, non riguarda esclusivamente il rapporto fra il reato e la pena temporale inflitta, ma fra lo stesso escluso che, anche quando povero o senza occupazione, è di per sé potenzialmente minaccioso per il solo fatto di esistere, e gli inclusi provvisti dei «munera», degli *entitlements* e del capitale sociale. In questi casi, davanti alla mera possibilità senza certezza (sentenza definitiva) di avere commesso un reato, egli deve pagare il pegno della detenzione cautelare o

²¹ D. Pelanda, *Mondo recluso. Vivere in carcere in Italia oggi*, Effatà, Torino 2010, pp. 73-74.

²² Il principio della rieducazione è stato declinato in termini strettamente clinici (dalla scuola della difesa sociale negli anni Cinquanta e Sessanta) o in termini più classicamente morali e religiosi (come redenzione del condannato). Dalla metà degli anni Settanta, con la riforma del 1975 e poi con la legge Gozzini del 1986, si è data alla pena un'interpretazione più legata all'idea del reinserimento sociale, coniugandola a meccanismi premiali all'interno del carcere: la massa dei detenuti è stata così divisa in tanti settori e circuiti (massima sicurezza, media sicurezza, custodie attenuate, sezioni per tossicodipendenti, reparti di osservazione psichiatrica), e ogni detenuto, per evitare di perdere la possibilità di ottenere vari benefici, come il lavoro interno e poi esterno, la semilibertà, l'affidamento in prova al servizio sociale, è spinto a mantenere comportamenti conformi alle regole penitenziarie. Negli ultimi due decenni in Italia si è messo in campo un apparato securitario che va dalla legislazione speciale su tossicodipendenti (legge Fini-Giovanardi) e immigrati (legge Bossi-Fini), alle tante ordinanze comunali dal chiaro impianto razzista.

preventiva. Casi analoghi sono quelli legati alla carcerazione dei «senza permesso di soggiorno», carcerazione punitiva a prescindere dalla certezza e dall'entità del reato che sottrae il tempo della vita a una vita già depauperata dalla «lotteria del caso».

Quando infine, a fronte di una sentenza definitiva, il sistema carcerario non è in grado di supportare un progetto di rieducazione e ridefinizione identitaria del detenuto, attraverso appropriati programmi di recupero, la relazione Stato-cittadini perde del tutto la dimensione donativa per assumere di fatto un carattere esclusivamente punitivo che sottrae il tempo della vita in risarcimento del danno che l'individuo ha arrecato alla società.

III - I BENEFICI DELL'ART. 21 NELL'OTTICA DEL DONO/PEGNO

Con l'espressione «misure alternative» si fa riferimento a un insieme di istituti che si contrappongono al sistema di giustizia penale ordinario caratterizzato dall'impiego del processo penale e dalla detenzione, fornendo un'alternativa al modello disciplinare.

La riforma penitenziaria e le varie modifiche e integrazioni che si sono susseguite dal 1975 ad oggi hanno reso la pena detentiva più flessibile e variabile nella durata in base alla concessione della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 O.P., o alla possibilità di scontarne una parte fuori dal carcere, modificandone la portata afflittiva.

L'affidamento in prova al servizio sociale e, in casi particolari, la detenzione domiciliare, la semilibertà e la liberazione condizionale (già prevista nel codice penale) rappresentano forme e modalità di esecuzione della pena finalizzate a ridurre progressivamente l'esclusione dei soggetti condannati.

Caratteristica comune a tutte le misure alternative alla detenzione è l'esclusiva estendibilità a coloro che sono già stati condannati con sentenza definitiva, cioè a coloro nei cui confronti si è completato l'iter processuale con la pronuncia di «colpevolezza» da parte del giudice.

La sottrazione del tempo della vita personale viene quindi ad associarsi alla possibilità di riappropriarsi del tempo attraverso il lavoro che diviene il mezzo per il reintegro del detenuto nel modo esterno, comprendo un ruolo e svolgendo una funzione. Il tempo donato nella messa in prova è vincolato dal pegno che il detenuto contrae con l'Istituzione. La possibilità di accedere alle diverse misure alternative di reinserimento sociale non è, tuttavia, automatica né uguale per tutti i condannati. È richiesto sia un comportamento rispettoso del regime disciplinare interno al carcere (qualora la richiesta provenga da persona detenuta), che la sussistenza di un progetto che faccia propendere per un esito positivo del percorso di reinserimento. Requisiti, questi, che vengono esaminati dagli operatori penitenziari della Magistratura di Sorveglianza²³.

²³ È da ricordare che non tutti i detenuti possono fruire dei benefici previsti dalla legge. Sono esclusi i soggetti condannati per reati di particolare gravità e allarme sociale, quali i reati associativi (connessi quindi alle attività delle organizzazioni criminali), per sequestro di persona e altro, a meno che non abbiano prestato opera di collaborazione con la giustizia. Per altri è richiesta, invece, l'espiazione di una maggiore parte della pena inflitta (metà pena o due terzi), e le informazioni delle Forze dell'Ordine circa la cosiddetta «pericolosità sociale» ed eventuali collegamenti con ambienti delinquenti.

Con le misure alternative il legislatore ha voluto, in tal modo, delineare un'area dell'esecuzione penale, in cui l'intervento penitenziario potesse realizzarsi attraverso modelli operativi extracarcerari, in relazione a due tipologie di individui:

- soggetti che, per la ridotta pericolosità sociale manifestata in occasione del reato e per l'accertata disponibilità a un'azione di recupero sociale, possano essere considerati meritevoli di fiducia, così da poter essere sottratti sin dall'inizio della pena all'esperienza della carcerazione;
- soggetti che, nel corso della detenzione, abbiano dimostrato di compiere progressi e di essere capaci di utilizzare convenientemente le opportunità esistenti per un reinserimento anticipato nella società²⁴.

L'insieme delle misure alternative vanno, quindi, a costituire la cosiddetta «esecuzione penale esterna», che mira ad evitare la permanenza delle persone negli Istituti penitenziari o a ridurre la durata della pena. La funzione educativa insita in esse è finalizzata a cogliere l'occasione della condanna penale per perseguire la risocializzazione e il recupero del condannato, e costituisce la *ratio* giustificatrice delle stesse misure alternative alla detenzione.

La riabilitazione extramuraria, prevista dalla legge 354/75, si pone allora come una forma donativa fra lo Stato e il cittadino, volta alla riabilitazione e al reinserimento sociale mediante la ricostruzione di legami fiduciari che passano attraverso la concessione del beneficio previsto dell'art. 21 (lavoro all'esterno).

Da questo angolo prospettico, il dono del «tempo restituito» non si pone gratuitamente e non esclude, come scrive R. Boudon, il «diritto di esigere una controparte (in quanto) donare significa privarsi del diritto di reclamare qualcosa in contraccambio»²⁵. Al contrario, il dono è un munus differito temporalmente, un pegno da parte del detenuto, autorizzato alla «messa in prova», in contraccambio all'impegno dello Stato, attraverso reciproca obbligazione che si determina nella relazione giuridicamente formalizzata fra lo Stato e il cittadino. La fiducia, che sta alla base del tempo restituito, attraverso la «messa alla prova», diviene allora «quel dono che dona senza donare niente e senza che nessuno doni niente – niente se non l'essere e il tempo (che non sono niente)»²⁶, in grado di supportare la ricostruzione identitaria del detenuto attraverso la *work experience*.

L'approccio abolizionista, che nel campo della giustizia criminale rappresenta una delle correnti minoritarie evidenziate di recente in Europa, considera il tempo come il dono-pegno e il dono-non-dono nel senso che l'abolizione del tempo sottratto della pena attraverso la «messa alla prova» e la possibilità, attraverso il lavoro extra-murario, di ricostituire una quotidianità simile a quella di coloro che non sono in stato detentivo, per i detenuti è un dono condizionato dalla risposta dei beneficiari nei risultati. Con essa si inverte la posizione classica delineata da C. Beccaria e da G. Bentham, che

²⁴ R. Breda - C. Coppola - A. Sabattini, *Il Servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino 1999: 194.

²⁵ R. Boudon, *Dictionnaire de sociologie*, Larousse, Paris 2003: 13.

²⁶ J. Derrida, *Donare il tempo. La moneta falsa*, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996: 26.

considera le carceri come il luogo in cui la punizione è fornita dalla sottrazione del tempo. Tale approccio considera il tempo, attraverso la concessione del beneficio prevista dall'art. 21, come una forma donativa di pegno-impegno.

Le varie misure alternative alla detenzione, previste dall'ordinamento penitenziario, pur avendo caratteristiche proprie, costituiscono infatti delle forme di «*probation* penitenziario». Sono finalizzate alla risocializzazione del condannato e a facilitare il reinserimento sociale dell'ammesso alla prova, prevedendo anche criteri diversi e autonomi per la loro concessione. In quanto pegno oltre che dono, il trattamento in ambiente esterno non costituisce un'alternativa che può essere – più o meno automaticamente – assicurata a tutti. È una scelta operativa fondata sulla «fiducia» che il condannato risulti capace di «recuperare il controllo del proprio comportamento», utilizzando un sistema di interventi che ha natura diversa da quelle repressivi tradizionali, favorendo e sostenendo l'assunzione di atteggiamenti di responsabilità e di autodeterminazione nell'esecuzione della misura, in considerazione anche di un potenziale atteggiamento da parte della stessa società di prendere in considerazione il disagio e l'emarginazione che stavano alla base del reato.

Il lavoro all'esterno non costituisce soltanto uno strumento di rieducazione particolarmente importante, direttamente collegato al principio espresso dall'art. 27 della Costituzione, ma incide immediatamente sulla condizione del condannato, modificando radicalmente la qualità della restrizione sofferta nel senso di un graduale recupero di margini di autonomia e di libertà, attraverso l'attività lavorativa²⁷. D'altronde l'art. 15 dell'Ordinamento penale annovera espressamente il lavoro tra gli elementi del trattamento penitenziario, stabilendo anzi che ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi d'impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Il trattamento penitenziario costituisce quell'attività dello Stato volta ad attuare concretamente la sanzione penale emessa dall'autorità giudiziaria nei confronti del condannato, attraverso l'adozione di programmi finalizzati alla risocializzazione e alla reintegrazione nella società. Il trattamento deve essere quindi individualizzato e idoneo alle specifiche condizioni di ciascun soggetto recluso: rispondere ai particolari bisogni di ciascun detenuto che devono essere individuati attraverso l'individuazione e l'analisi delle eventuali carenze sociali, familiari e psichiche che sono state alla base della devianza del soggetto e del suo disadattamento sociale. Sulla base dei risultati dell'osservazione, viene redatto, a cura degli operatori penitenziari, un programma di trattamento nel quale si danno concrete indicazioni in ordine al percorso trattamentale del condannato, suggerendo all'autorità competente (magistrato e tribunale di sorveglianza) l'eventuale possibilità di concessione al detenuto dei benefici penitenziari giudicati più idonei a favorire la risocializzazione.

²⁷ Se il ricorso al lavoro all'esterno, sia pur in maniera limitatissima, è un dato di fatto, l'osservanza delle norme sul collocamento è ancora quasi ovunque un traguardo da raggiungere. Non trova nei fatti applicazione la possibilità che anche chi è detenuto e in attesa di giudizio possa lavorare fuori dal carcere. L'opportunità lavorativa, peraltro rara, implica la buona condotta e, nei casi in cui è concessa, riguarda, di fatto, detenuti che hanno scontato almeno metà della pena ed è vincolata al tempo necessario per lo svolgimento dell'attività produttiva e per gli spostamenti, solo su mezzi pubblici di trasporto.

Nell'ambito penitenziario, l'importanza della funzione rieducativa della pena è riaffermata dall'art. 1 l. 354/75, che, quasi in parafrasi del principio costituzionale, stabilisce che nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. La riforma del 1975-76 ha portato un vero e proprio ribaltamento dei tradizionali rapporti fra il detenuto e l'amministrazione, la figura del detenuto viene posta in primo piano non più in quanto soggetto passivo dell'esecuzione penale, bensì quale soggetto di diritti, e di posizioni soggettive attive nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, primo fra i quali quello di essere destinatario dei programmi trattamentali degli operatori penitenziari. L'importanza del programma è rilevabile da più angoli prospettici. Innanzitutto registra l'evoluzione della personalità del detenuto e la sua partecipazione al programma; traccia poi la linea del percorso rieducativo e risocializzante del condannato, anche e soprattutto attraverso la motivata proposta di concessione di benefici penitenziari; determina, infine, l'assegnazione definitiva del detenuto ad istituti e sezioni maggiormente corrispondenti agli specifici differenti bisogni trattamentali di ciascuno.

Far passare dunque un certo periodo di tempo in carcere ad un individuo, senza supplire alla sottrazione del tempo della vita personale attraverso un programma di ricostruzione identitaria, ha il solo fine di neutralizzare temporaneamente la pericolosità sociale di quell'individuo. E, in assenza di offerte, di spunti, di realizzazioni, di situazioni anche all'esterno che consentano un reinserimento sociale, il processo di ricostruzione identitaria non può avvenire²⁸. Uno studio del Ministero della Giustizia rileva come ben il 69% delle persone che scontano per intero la pena in carcere commette nuovi reati, vale a dire quasi sette persone su dieci, mentre lo stesso studio evidenzia come per coloro che finiscono di scontare la pena in situazioni alternative alla detenzione carceraria, la percentuale diminuisce fortemente, fino al 19%, vale a dire meno di due persone su dieci²⁹.

Il lavoro è parte fondamentale della dignità stessa della persona umana, e in un'ottica donativa, rappresenta non solo la «restituzione condizionata» del tempo della vita del detenuto, ma uno strumento insostituibile per il reinserimento sociale dello stesso che ricomponne quel legame con la società che era stato reciso in precedenza. Fulcro della legge n. 354/75 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* – è l'articolo 15, in cui si evidenzia come il lavoro debba essere assicurato al condannato, salvo casi d'impossibilità, in quanto ha fini strettamente rieducativi. Gli articoli 20, 21 e 22 inoltre spiegano concretamente come si possano coniugare lavoro e detenzione, e delineano il lavoro penitenziario come obbligatorio, non affittivo, ma remunerativo, utile per raggiungere un'adeguata formazione professionale al fine di facilitare il reinserimento sociale. Proprio in quest'ottica la legge n. 193 – *Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*, meglio conosciuta come *legge Smuraglia* – introduce sgravi e contributi per le imprese e le cooperative che assu-

²⁸ D. Pelanda, *Mondo recluso. Vivere in carcere in Italia oggi*, Effatà, Torino 2010: 168.

²⁹ *Ivi*, p. 169.

mono detenuti. Il principio di fondo non è solo quello di stimolare le imprese ad assumere detenuti grazie agli sgravi e ai contributi ottenibili, ma anche di aiutarle a trovare un equilibrio fra i limiti che il sistema carcerario impone al soggetto che è ammesso alla misura e le esigenze del datore di lavoro³⁰.

La legge n. 354/75 e il D.P.R. n. 230/2000 sottolineano come lo svolgimento di un'attività lavorativa all'esterno del carcere debba avvenire in condizioni tali da garantire l'attuazione positiva del trattamento rieducativo. Il detenuto è, di fatto, reinserito a pieno titolo nell'attività lavorativa della società libera, di cui condivide orari e ritmi³¹.

IV - LA RICERCA FRA ANALISI DEL CONTENUTO E CLUSTER ANALYSIS

In questa sede vengono esposti i risultati di una ricerca condotta nel 2011, basata sull'osservazione partecipante e la conduzione di interviste biografiche³², all'intero campione, formato da dieci soggetti³³, dei detenuti ammessi al beneficio della pena del-

³⁰ La legge Smuraglia, poi resa operativa tramite il *Decreto del Presidente della Repubblica* del 30 Giugno 2000, n. 230 prevede: convenzioni tra le imprese pubbliche o private e gli istituti; la concessione di locali in comodato d'uso all'interno degli istituti per la creazione di laboratori; l'ammissione dei detenuti al lavoro esterno art. 21; agevolazioni contributive, l'abbattimento aliquota contributiva; agevolazioni fiscali e credito d'imposta; un eventuale contributo per l'acquisto dei macchinari. Sono altresì previsti vincoli temporali per l'ottenimento delle facilitazioni: il detenuto deve essere assunto per almeno trenta giorni e fino a sei mesi dopo la scarcerazione.

³¹ Il provvedimento di ammissione del detenuto al lavoro all'esterno appartiene per competenza alla direzione dell'istituto (che deve predisporre altresì, nel caso non sia prevista la scorta, le prescrizioni cui il detenuto si dovrà attenere), ma diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Nell'esame dell'opportunità del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, il magistrato di sorveglianza dovrà tenere conto del tipo di reato commesso, della durata della pena, dell'esigenza special-preventiva di evitare il pericolo che il soggetto commetta nuovi reati. È ben evidente l'affinità con i profili valutativi propedeutici alla concessione delle misure alternative alla detenzione, tanto che alcuni autori parlano apertamente di un progressivo spostamento del lavoro all'esterno dall'area del trattamento penitenziario a quello delle misure alternative. Il decreto di approvazione dell'ammissione del detenuto al lavoro all'esterno costituisce condizione di esecutività del provvedimento della direzione dell'istituto. La gestione del beneficio rimane, tuttavia, affidata esclusivamente alla direzione dell'istituto, che può effettuare gli opportuni controlli a mezzo della Polizia Penitenziaria o del Servizio Sociale, può modificare le prescrizioni e può sospendere cautelativamente l'efficacia del provvedimento di ammissione stesso in attesa dell'approvazione della revoca da parte del magistrato di sorveglianza. È compito delle istituzioni attivare tutti gli strumenti atti a promuovere politiche e interventi di formazione e lavoro che restituiscano dignità al detenuto e lo accompagnino in un percorso di reinserimento sociale nel quale siano utilizzate al meglio le sue potenzialità e le sue capacità.

³² Abbiamo scelto il metodo delle interviste biografiche proprio perché caratterizzate da bassa standardizzazione, bassa direttività e da una traccia altamente strutturata ma non somministrata che ha guidato il ricercatore durante i colloqui.

³³ I detenuti sono stati inseriti in due diversi progetti, finanziati dalla Regione Siciliana, dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, denominati «PER.FOR.MARE» e «SALDA IL TUO FUTURO», solo due dei dieci detenuti intervistati sono stati inseriti invece presso l'U.E.P.E. di Trapani, per quanto riguarda la detenuta straniera il cui lavoro era riconducibile ad attività di pulizie dei locali, mentre l'altro (la cui situazione giuridica è particolare rispetto a quella degli altri, si tratta infatti del primo caso a Trapani in via di sperimentazione di concessione dell'art. 21 a un ergastolano) è stato assunto in una impresa privata a conduzione familiare che produce prodotti di panificazione. I progetti della durata di ventiquattro mesi erano rivolti a soggetti adulti in esecuzione penale, di età compresa fra i 18 e i 40 anni. Essi si proponevano di contrastare la condizione di disoc-

la Casa Circondariale di Trapani. I reati commessi dagli intervistati si inseriscono perlopiù nella tipologia dei reati contro patrimonio: quattro di loro hanno commesso furti e rapine in banche, seguono i reati contro la violazione della normativa degli stupefacenti (reato di spaccio, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti) e infine reati contro la persona, in specifico due degli intervistati sono stati condannati per tentato omicidio, concorso in omicidio e mandante di duplice omicidio.

Per accedere alla prospettiva dei soggetti intervistati e coglierne le loro categorie mentali, le interpretazioni e la percezione del donum/munus della misura di cui beneficiavano, ci siamo serviti del *racconto*³⁴ in cui l'intervistatore, pur lasciando ampio spazio all'intervistato, pone l'attenzione su un frammento della vita del soggetto, attraverso cui tenderà a risalire all'intera *life-story* dell'intervistato. Inoltre, con questo tipo di strumento qualitativo l'intervistatore accetta, implicitamente, che il soggetto selezioni fra le sue esperienze quella più congeniale alle richieste fornitegli. Ciò al fine di portare alla luce la possibilità di effettiva ricostruzione del proprio Sé da parte dell'intervistato, attraverso una riesame del proprio progetto esistenziale che passi attraverso la consapevolezza del donum/munus di un lavoro fornito dal beneficio della «messa alla prova», di un'abilità acquisita o esperita all'interno dei confini di un'ambiente non deviante

Dalle risposte fornite da ciascun detenuto durante le interviste, sono stati individuati successivamente specifici nuclei tematici (*cluster*)³⁵, all'interno dei quali è stato possibile riconoscere un particolare addensamento di lemmi. Ad ogni *cluster* corrisponde, come sottolinea F. Lancia (2004), una «isotopia»³⁶, cioè un insieme ricorrente di parole con tratti semantici in comune tra loro, che rinviano ad una specifica categoria di contenuto. Per interpretare i *cluster* è stato necessario leggerne il contenuto ispezionandone anche i rispettivi frammenti di testo intervallati da punteggiatura e corrispondenti a una o più frasi nelle varie trascrizioni.

Qui di seguito sono riportate, per ciascun *cluster* selezionato dal novero complessivo, le rispettive rappresentazioni grafiche illustrate con *diagrammi* così detti a *radar* che si utilizzano quando si vuole rappresentare la frequenza di risposte diverse alla stessa domanda, e i frammenti delle interviste che abbiamo selezionato e ritenuto particolarmente significativi nell'economia della ricerca, e delle finalità stesse della ricerca condotta. La percezione del dono del lavoro extramurario era, da questa angolatura, il traslato, il rimando che avrebbe consentito o non consentito il percorso di recupero identitario e progettuale del detenuto che ricostruiva un legame sociale in senso lato.

cupazione attraverso un percorso di formazione finalizzato all'acquisizione di competenze e professionalità attualmente richieste nell'ambito della diportistica, attraverso lezioni pratiche presso i cantieri navali e *work experience* per acquisizione di nozioni ed esperienze di carpenteria navale, resinatura, rimessaggio e saldatura.


³⁴ Cfr. R. Bichi, *L'intervista biografica una proposta metodologica*, Franco Angeli, Milano 2002.

³⁵ F.M. Lo Verde - A. Trobia, *Le «espressioni» della distanza sociale. Un approccio analitico-testuale tramite l'uso del T-Lab*, in Bichi F. (a cura di), *La distanza sociale. Vecchie e nuove scale di misurazione*, Franco Angeli, Milano 2008: 184.

³⁶ F. Lancia, *Strumenti per l'Analisi dei Testi. Introduzione all'uso del T-LAB*, Franco Angeli, Milano 2004: 95.

4.1. *L'esperienza del lavoro extramurario*

FIG. 1



Come possiamo osservare dalla figura 1 le parole «reinserimento» e «positivo» sono quelle che vengono maggiormente usate dal campione intervistato dei detenuti per esprimere la propria opinione riguardo il lavoro all'esterno del carcere, a cui fanno da corollario i termini «utile», «benefico» e «diritto», mentre tutti gli altri aggettivi compaiono una sola volta.

Testimoni significativi come Sandro o Temistocle affermano infatti:

«...il lavoro all'esterno serve anche da reinserimento ed è utile perché permette di darsi delle regole oltre che a impegnarsi la giornata altrimenti si ozia tutto il giorno e si parla sempre e solo di reati, l'art. 21 dovrebbe essere esteso a più detenuti...» (Sandro);

«...ci sono persone che stanno bene nell'ozio io invece sto bene nel lavoro ho sempre dimostrato che lavorare mi piace e mi impegno in qualsiasi attività anche all'interno del carcere in tutti questi anni qualsiasi attività che ho svolto l'ho svolta con passione con rettitudine e con senso di responsabilità ho cercato di dare sempre il meglio per la mia stessa dignità. È un piacere per me poter dare ancora qualcosa a qualcun altro visto che sono un condannato all'ergastolo e per cui il mio fine pena è mai. L'art. 21 è una cosa molto positiva ripeto, perché si dà fiducia al detenuto anche se poca. Ad esempio, io ho gli orari per il rientro e per l'uscita e questo mi sembra pure giusto, però ora io ho fatto una richiesta perché a me hanno dato mezz'ora per andare e mezz'ora per venire che è sufficiente ma non appena pioverà non è più sufficiente perché praticamente io sotto l'acqua devo correre correre e ho chiesto di allungarmi quantomeno di trenta minuti nel periodo invernale» (Temistocle).

Si può osservare dunque che il detenuto valuta gli effetti che la concessione dell'art. 21 può avere su se stesso in modo positivo. Il lavoro all'esterno quindi, oltre a essere uno


strumento di rieducazione – come espresso dall’art. 27 della Costituzione – influenza il condannato, modificandone la percezione stessa della restrizione sofferta nel senso di un graduale recupero di margini, di autonomia e di libertà, attraverso l’attività lavorativa.

Il lavoro poi viene indicato come strumento facilitatore il reingresso del detenuto nella società libera. Un termine usato frequentemente è «utile». Anche gli aggettivi negativi sono usati per sottolineare la funzione positiva del trattamento extramurario – *«il trattamento penitenziario è un trattamento favoloso per chi ne sa approfittare e distruttivo per chi non rispetta le prescrizioni»* (Carlo) – dando prova della consapevolezza che la condizione per usufruire del lavoro all’esterno è nel non contravvenire al «patto» che prevede il rispetto delle prescrizioni a cui ciascuno è sottoposto dopo la concessione del beneficio.

4.2. L’autoconsapevolezza del reato

FIG. 2

Cluster 2



Dalla figura 2, si evidenzia come la maggioranza degli intervistati percepisca il reato come uno «sbaglio». I testimoni significativi sembrano in tal senso non solo aver previsto e messo in conto la possibilità del risarcimento della colpa attraverso la detenzione ma, per alcuni di loro, l’ineluttabilità quasi della detenzione.

Così Nepi, di origine nordafricana, afferma *«...quello che ho fatto è sbagliato e chiedo scusa ai carabinieri alla giustizia sono sbagliato e l’ho pagato»*³⁷. *Niente non ho fatto niente tutto hanno fatto loro... loro mi dicevano che ero pericoloso... ero senza permesso di soggiorno e clandestino...»*.

³⁷ Il testimone significativo si riferisce ai reati precedenti che aveva già scontato.


E Giovanni racconta: «...che prima o poi venissero a prendermi per me era una cosa che mi aspettavo. Compi il fatto e poi ti aspetti che vengono tra oggi e domani; e invece sono venuti dopo un anno e sono rimasto sorpreso... ho pensato l'ho combinato il fatto, non è che sono innocente, quindi devo pagare. Se compio un reato io lo capisco e se uno è consapevole di ciò che fa può provare solo un po' di rabbia «dentro» per dire, ma alla fine deve accettare la realtà... io ho sbagliato...».

Mentre Matteo si limita laconicamente a dire: «...ho avuto brutte compagnie ed ho sbagliato...», Patrizio attribuisce la causa del proprio comportamento a variabili intervenienti come l'alcool e racconta «...c'era un periodo che bevevo ero tutto sotto l'alcool e facevo dei danni litigavo con uno poi arrivava la polizia... c'ho due spacci e mi hanno accusato di un altro e io non c'entravo niente...».

4.3. L'esperienza del lavoro extramurario e l'autovalutazione del «mestiere criminale»

FIG. 3

Cluster 3



I motivi che hanno indotto ciascun detenuto del campione intervistato a compiere determinati reati sono svariati, come è osservabile dalla rappresentazione grafica del cluster 3; la maggior parte indica nella disoccupazione una causa dell'inizio della loro carriera criminale. Sembrerebbe, da quanto affermano gli intervistati del campione, che a ciascuno di loro non sia possibile incollare l'etichetta del disadattato e dello «scarto», ma al contrario che il detenuto sia uno che prende troppo sul serio i fini da perseguire nella società cui appartiene.

Così Giovanni racconta: «...praticamente io non ho avuto mai nessuna pretesa né mai ho voluto stare bene a livello di avere lusso, ma quando vedevo che a casa non avevo nessun aiuto e nessuna cosa purtroppo non è una motivazione, so che non è una motivazione. Però capitava che era estate e magari lavoravo qualche giorno così a muratore in nero oppure al cantiere e poi non lavoravo più e restavo disoccupato per mesi perché non c'erano tante opportunità. E poi la mia ragazza aveva


lasciato la sua famiglia per venire a stare con me... e volevo dimostrare a lei come per dire... perché lei era allo scuro di tutto, cioè io non facevo capire niente. Così quando portavo diciamo quelle 100-150 euro e pagare un affitto e cose simili io mi sentivo dentro di me orgoglioso. Quando invece non lavoravo, né come muratore né altro perché andavo a chiedere al ristorante e non c'era lavoro e... c'erano porte chiuse dappertutto...».

Sandro descrive una situazione di generale difficoltà in cui l'essere disoccupato non è che una concausa di uno stato più generale di deprivazione ambientale e di sofferenza personale: *«...avevo mia moglie in stato interessante io era da poco che avevo perso il lavoro a causa di un incidente mi ero rotto la spalla e per questo motivo ho accettato mi hanno offerto di tenere queste sostanze stupefacenti... per aiutare la famiglia e non dare disturbo a mio padre a mia madre...».*

E Nepi aggiunge *«...ho fatto il corriere per sopravvivere!!!... Allora del 2005 avevo 24 anni. È difficile per un immigrato trovare lavoro... quando io sono stato ad Avezzano in due anni offrivo fumo e non ho mai avuto un fermo! Invece quando sono venuto a Milano, ...si fumava altro! Ti aiutiamo noi – mi hanno detto – ti troviamo un lavoro. In Marocco non c'è la droga... non esiste questa cosa in Marocco non esiste proprio, solo fumo».*

4.4. La valutazione del carcere come «sistema chiuso intramurario»

FIG. 4



Passando ad analizzare i lemmi più frequentemente usati e rappresentati graficamente nella figura 4, possiamo osservare che appare frequentemente il termine «sovraffollamento» nelle risposte dei detenuti quando si chiede loro come concepiscono il carcere e il suo funzionamento. Ciò evidenzia l'autoconsapevolezza delle condizioni inumane e degradanti in cui la maggior parte dei detenuti versano in moltissimi istituti penitenziari in Italia, una situazione drammatica dunque che viene costantemente denunciata dai detenuti durante le interviste.

Melchiorre, ad esempio, afferma:

«...il carcere non è un hotel a cinque stelle, perché ci sono sei persone che dormono in quindici metri quadri! Sarebbe un hotel a cinque stelle se una persona dormisse magari in quindici metri quadri! E attualmente siamo in sei! Tra due-tre mesi magari saranno otto in una stanza di quindici metri quadri, poi saranno dieci perché in Italia purtroppo la popolazione detenuta aumenta di circa mille unità al mese perché il saldo attivo è di circa mille unità al mese abbiamo una ospitalità al massimo di 43.000 detenuti attualmente siamo più di 70.000 tra due anni saremmo 85-90 mila. Pertanto se non fanno delle misure alternative, quanto meno per i meno pericolosi o per quelli che devono scontare l'ultimo anno in carcere, questo istituto diventerà come... l'ha presente le galline che vivono in batteria? Peggio!! E allora quello che io a volte non riesco a capire è che quando vedo in televisione quelli dell'ente nazionale protezione degli animali che protestano perché un cane sta in canile, mi chiedo: 'ma nessuno mai protesta perché un suo simile sta in un luogo peggio di un canile, cioè non esiste l'ente protezione del genere umano ma esiste l'ente protezione degli animali con tutto il rispetto per gli animali attenzione!!!!'. Il sovraffollamento c'è e c'è in tutta Italia ci sono Istituti nei quali i comandanti e il direttore se ne lavano le mani come Ponzio Pilato se ne fregano dei problemi che ci sono. Qui a Trapani invece abbiamo un direttore e un comandante che le mani non se le lavano e questo è importante!...».

Altro termine ricorrente nel descrivere la propria esperienza carceraria è «scuola criminale». Sottolinea come i detenuti identifichino la prigione come un luogo il cui fine non appare essere realmente la rieducazione del reo, bensì il controllo e la negazione dell'autodeterminazione della persona e l'esposizione-riduzione involontaria dell'individuo a valori provenienti dalla inevitabile cultura delinquenziale che alberga in una struttura considerata come un «contenitore di criminali di ogni tipo».

Secondo Sandro *«...il carcere è una scuola criminale, non si fa altro che parlare delle stesse cose, del reato... Un ragazzino che viene 'nuovo' mettendolo con persone che già hanno scontato altri tipi di reati va a finire che imparerà anche non volendo, anche nei passeggi parlando con i grandi che magari neanche pensano di insegnarli a fare il criminale, pensano di parlare così per parlare e invece... Il carcere non può rieducare perché l'educazione chi ce l'ha ce l'ha, chi non ce l'ha significa che i padri e le madri non ce l'hanno imparato...».*

L'intera totalità del campione intervistato è stata concorde nell'affermare che la prigione produce un effetto criminogeno elevatissimo, una vera e propria fabbrica o università criminale, il cui addestramento si perfeziona anche a causa delle lungaggini burocratiche che impediscono in breve periodo di usufruire delle varie misure alternative alla detenzione che il nostro ordinamento penitenziario prevede.

4.5. La percezione del futuro attraverso l'esperienza della «messa alla prova»


Nell'osservare la fig. 5 e analizzando i lemmi del relativo cluster, si evince che il periodo delle dimissioni, cioè il fine pena e il pensarsi fuori dal carcere, può generare uno stato di ansia per le difficoltà nel trovare un lavoro, per la difficoltà nell'affrontare i pregiudizi e l'esclusione, per la paura di cedere alla propria personale inedia e incapacità di fronteggiare se stessi e le proprie tentazioni.

«Spero di trovare lavoro» è una delle frasi che frequentemente ricorre nei testi delle interviste. La speranza del detenuto è quella appunto che una volta scarcerato, possa accedere al mondo del lavoro senza dover rendere conto del marchio (quello di ex detenuto) che porterà per tutta la vita, senza dover essere valutato dagli eventuali datori di lavoro per il suo passato e per il reato che ha comunque scontato e che, nel tempo della «messa alla prova», gli ha permesso di tracciare una nuova rotta di vita.

Inoltre la risposta, anch'essa frequente, con cui la maggior parte degli intervistati afferma «mi prenderò cura della mia famiglia», sottolinea la volontà da parte loro di recuperare il ruolo attivo di padre e di marito. Ed è evidente un «senso di colpa» per le compagne che hanno dovuto interpretare e agire un doppio ruolo, quello di padre e quello di madre durante gli anni di reclusione.

FIG. 5

Cluster 5



Matteo afferma: «...sinceramente chiddro che vogliù fare è pigghiari a me moglie e me figli e ghiriminne... Continuerò a lavorare, recupererò tutto quello che ho perso in questi anni e farò riposare mia moglie soprattutto, perché chiddrà travagghia sempre...».

Nepi racconta: «...se loro mi lasciano andare, prima cosa forse starò anche qua poi vado a vedere la mia famiglia. Da otto anni mai visto mia famiglia mi mancano troppo e poi lavorerò qua in cantiere perché il titolare vuole assumermi e voglio affittare una casa...».

Temistocle aggiunge: «...dato che non ho potuto godere dell'infanzia dei miei figli cercherò di godere dell'infanzia dei miei nipoti. Pertanto mi recherò e andrò a vivere nella città che i miei figli sceglieranno per le loro attività lavorative e mi prenderò cura di loro e delle loro famiglie questo è il mio progetto, del resto quando uscirò sarà il tempo della pensione...».

Prendersi cura della propria famiglia, una volta ritornati nel mondo libero, diventa un modo di riscattarsi e di riappropriarsi dei rispettivi ruoli di uomo, padre e marito, di riequilibrare il sistema famiglia compromesso per molti anni, di sollevare la partner dalle responsabilità genitoriali e i compiti familiari a cui ha fatto fronte in modo esau- stivo in sua assenza. Significa pagare un pegno, ma pagarlo facendo tesoro del dono di cui si è stati fatti oggetto.

V - DALL'UTILITARISMO PRATICO DEL DONO ALLA RECIPROCI- TÀ
PROSPETTICA DEL DONO

La logica donativa introdotta da J. Derrida prevede che insieme al dono siano pre- senti il donatore e il donatario, ma che il primo non sia considerato tale né dall'uno né dall'altro, perché «affinché ci sia dono, non deve esserci reciprocità, ritorno, scambio, contro-dono né debito»³⁸. Ogni modalità del dono coincide con la perdita del dono, con l'oblio. In questa prospettiva, la logica della messa alla prova coinvolge il donatore (l'Istituzione) e il donatario (il detenuto) nello scambio di fiducia che è alla base di un legame sociale che viene ristabilito in una reciprocità negoziata fra *donum* e *munus*, la sottrazione del tempo per un reimpiego del tempo stesso finalizzato a un *reinvesti- mento* che coinvolge sia il ruolo esercitato dall'istituzione che l'identità del soggetto a cui viene rivolta la «misura». La concessione del beneficio dell'art. 21 (lavoro all'esterno) ha rappresentato, per il campione intervistato, un'occasione per autodeterminarsi nell'esecuzione della misura, e ha rappresentato pure il dono del «tempo ritrovato» che ha ristabilito la valenza, il peso del *munus* verso la società e verso se stessi.

Attraverso la riabilitazione extramuraria, l'Istituzione non si limita, come nel pas- sato, a sottrarre il tempo del detenuto, ma consente un progetto di ricostruzione del Sé, si situa un rapporto di riconoscimento fra coloro che operano per conto dell'Istituzione e coloro su cui si indirizza la misura alternativa alla detenzione, in uno scambio donati- vo asimmetrico perché, non fondato su beni equivalenti, ma sulla relazione ricostituita fra Stato e cittadini e fra gli attori sociali di una comunità.

Il dono del tempo «offerto» da parte dell'Istituzione e «impiegato» in un lavoro socialmente utile da parte del detenuto, introduce uno scarto, un salto qualitativo alla Kierkegaard, perché presuppone un rischiare se stessi – la propria identità allo scopo di legare l'altro a sé in direzione dell'altro nell'offerta di un pubblico riconoscimento (vincolo sociale di identità ricostruite).

Il dono da questo angolo prospettico può essere inteso, come scrive M. Hénaff, come una *sfida* che nasconde un'*offerta* che costruisce un *legame* fra le diverse identità che tendono al riconoscimento³⁹.

IGNAZIA BARTHOLINI
Dipartimento di Cultura e Società,
Università di Palermo

³⁸ J. Derrida, *Donare il tempo. La moneta falsa*, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996: 14.

³⁹ Cfr. M. Hénaff, *Le prix de la vérité. Le don, l'argent, la philosophie*, Seul, Paris 2002.

BIBLIOGRAFIA

- ANASTASIA S. - GONELLA P.
(2002) *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci, Roma.
- BARINA A.
(2011) *Le nostre carceri scoppiano e l'Europa ci accusa di tortura*, «La Repubblica», 23/4.
- BARTHOLINI I.
(2003) *Uno e nessuno. L'identità negata nella società globale*, Franco Angeli, Milano.
(2007) *Dall'uomo atavico al senza permesso di soggiorno. Percorsi della diversità e della devianza*, Franco Angeli, Milano.
- BAUDRILLARD J.
(1984) *Lo scambio simbolico e la morte*, Feltrinelli, Milano 1976.
- BAUMAN Z.
(1999) *La società dell'incertezza*, il Mulino, Bologna.
(2005) *Vite di scarto*, Laterza, Roma-Bari 2004.
- BECKER H.S.
(1987) *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Gruppo Abele, Torino 1963.
- BICHI R.
(2002) *L'intervista biografica una proposta metodologica*, Franco Angeli, Milano.
- BOUDON R.
(2003) *Dictionnaire de sociologie*, Larousse, Paris.
- BOURDIEU P.
(1980) *Le capital social. Notes provisoires*, «Actes de la Recherche en Sciences Sociales», XXXI.
- BREDA R. - COPPOLA C. - SABATTINI A.
(1999) *Il Servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino.
- CHAPMAN D.
(1971) *Lo stereotipo del criminale*, Einaudi, Torino 1968.
- CORBETTA P.
(1999) *Metodologia e tecnica della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna.
- COSER L.A.
(1967) *The Functions of Social Conflict*, Feltrinelli, Milano 1956.
- DAHRENDORF R.
(1977) *Classi e conflitto di classe nella società industriale*, Laterza, Roma-Bari 1957.
(1989) *Il conflitto sociale nella modernità*, Laterza, Roma-Bari 1988.
- DERRIDA J.
(1996) *Donare il tempo. La moneta falsa*, Raffaello Cortina Editore, Milano 1991.
- DONATI P.P.
(2000) *Il dono in famiglia e nelle altre sfere sociali*, in SCABINI E. - ROSSI G. (a cura di), *Dono e perdono nelle relazioni familiari e sociali*, Vita e Pensiero, Milano.

- ESPOSITO R.
(1998) *Communitas*, Einaudi, Torino.
(2002) *Immunitas. Protezione e negazione della vita*, Einaudi, Torino.
- FERRELL J.
(1993) *Crimes of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality*, Garland, New York.
- FERRETTI G. (A CURA DI)
(2002) *Il codice del dono. Verità e gratuità nelle ontologie del Novecento*, Atti del IX Colloquio su *Filosofia e Religione*, Università degli studi di Macerata, 16-17 maggio, Istituti editoriali e poligrafici.
- GARFINKEL H.
(1980) *Studi di Etnometodologia*, il Mulino, Bologna, 1967.
- GASPARINI G.
(2009) *Tempi e ritmi nella società del duemila*, Franco Angeli, Milano.
- GILBERT P. - PETROSINO S.
(2001) *Il dono*, Melangolo, Genova.
- GODBOUT J.
(2002) *Lo spirito del dono*, Bollati Boringhieri, Torino 1992.
- GODELIER M.
(1996) *L'enigme du don*, Fayard, Paris.
- HYDE L.
(2006) *The gift*, Canongate, Edinburgh 1979.
- LANCIA F.
(2004) *Strumenti per l'Analisi dei Testi. Introduzione all'uso del T-LAB*, Franco Angeli, Milano.
- LATOUCHE S.
(2004) *L'altra Africa. Tra dono e mercato*, Bollati Boringhieri, Torino 1997.
- LO VERDE F.M. - TROBIA A.
(2008) *Le «espressioni» della distanza sociale. Un approccio analitico-testuale tramite l'uso del T-Lab*, in BICHI F. (a cura di), *La distanza sociale. Vecchie e nuove scale di misurazione*, Franco Angeli, Milano.
- MAUSS M.
(1965) *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Einaudi, Torino 1950.
- NILS C.
(2012) *Una modica quantità di crimine: società mono-istituzionale e cultura della pena*, Colibrì ed., 2004.
- PELANDA D.
(2010) *Mondo recluso. Vivere in carcere in Italia oggi*, Effatà, Torino.